

DIRITTO ANNUALE 2019 E INTEGRAZIONE DIRITTO ANNUALE 2018

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Spett. le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

L'impresa che nell'anno in corso ha trasferito la propria sede presso altra provincia, deve pagare il diritto annuale 2019 alla Camera di Commercio dove è iscritta al 1° gennaio 2019 e l'integrazione per il diritto annuale 2018 dove era iscritta al 1° gennaio 2018.

Quando versare:

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**1 luglio 2019**) con la possibilità di **versare entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%**. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Quanto versare:

Tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA sono tenute a versare una **maggiorazione relativa all'anno 2018 unitamente al versamento del diritto annuale per l'anno 2019** (Decreti ministeriali 21/12/2018 e 15/01/2019);

i valori che decorrono dal 1° gennaio 2019, sono i seguenti:

Tipo di Impresa	Sede		Unità locale	
	Integrazione tributo 2018	Tributo 2019	Integrazione tributo 2018	Tributo 2019
Imprese individuali	€ 22,00	€ 74,80 da arrotondare all'unità di euro € 75,00 (diritto da versare)	€ 4,40 da arrotondare all'unità di euro € 4,00 (diritto da versare)	€ 14,96 da arrotondare all'unità di euro € 15,00 (diritto da versare)
Società semplici agricole	€ 25,00	€ 85,00	€ 5,00	€ 17,00
Società semplici non agricole	€ 50,00	€ 170,00	€ 10,00	€ 34,00
Società tra professionisti (art. 16, c. 1 d.lgs. n.96/2001)	€ 50,00	€ 170,00	€ 10,00	€ 34,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 27,50 da arrotondare all'unità di euro € 28,00 (diritto da versare)	€ 93,50 da arrotondare all'unità di euro € 94,00 (diritto da versare)	-----	-----
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 8,00	€ 26,00	-----	-----

Gli importi sopra descritti sono così determinati: importo base 2014

- a) riduzione del **50%** (decreto interministeriale 8 gennaio 2015)
- b) incremento del **20%** (Decreto M.I.S.E. 22 maggio 2017)
- c) incremento del **50%** (Decreti ministeriali 21/12/2018 e 15/01/2019)

INTEGRAZIONE DIRITTO ANNUALE 2018

Le imprese che hanno già pagato il diritto relativo all'anno **2018** nei termini, devono integrare lo stesso, versando l'incremento del **50%**.

Esempio di versamento impresa con diritto annuale 2018 versato regolare alla scadenza:

- codice ente locale TP codice tributo **3850** diritto annuale **2019 €. 75,00** di cui (€ 44,00 diritto annuale 2019, € 8,80 maggiorazione del 20% su € 44,00 ed € 22,00 maggiorazione del 50% su € 44,00)
- codice ente locale TP codice tributo **3850** diritto annuale **2018 €. 22,00** (maggiorazione del 50%)



Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 170 euro per ogni unità locale.

Arrotondamento

Ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

Esempio:

- sede + unità locale: 22,00 + 4,40 = 26,40 arrotondato a 26,00 **per anno 2018**
- sede + unità locale: 74,80 + 14,96 = 89,76 arrotondato a 90,00 **per anno 2019**;

Come versare: Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo di

- pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione "calcola e paga", **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online**;
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% *dell'ammontare* del diritto dovuto, come previsto dal D.M. 54/2005.

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Ricordiamo che il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione "Pratica Semplice" del sito registroimprese.it).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per qualsiasi informazione o chiarimento si invita a rivolgersi all'Ufficio Tributi della Camera di Commercio di Trapani

Ricevimento sportelli: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00

Ricevimento telefonico: martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle 12:00

tel. 0923/876321/876320 e-mail: domenica.costanza@tp.camcom.it caterina.badalucco@tp.camcom.it

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità**.

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademetum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il **Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI"** predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide